a mezzo pec: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it) Spett.le

[urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it) Ministero dell’Istruzione e del Merito [dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) Viale Trastevere, C.A.P. 00153 ROMA

OGGETTO: **ERRATO INQUADRAMENTO E PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE\_- DIFFIDA AD ADEMPIERE**

**Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**nato/a **a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  e residente a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codfiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_espone

**premesso che**

* la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16133 del 11.06.2024 ha disposto che l’anno 2013 debba essere valutato ai fini giuridici al fine di consentire al lavoratore di acquisire una superiore fascia stipendiale di inquadramento;
* in precedenza, anche la giurisprudenza di merito si era espressa in senso analogo (si v. ad esempio Corte di Appello di Firenze, sent n. 683/2021 del 14 ottobre 2021) affermando che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo, ed ha stabilito che “*per il servizio prestato nell’anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell’anzianità maturata poichè il blocco normativo era disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti*” (art.9 comma 23 DL78/10 conv. in L.122/10), *e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio*”;
* anche se, l’istante non ha ancora ottenuto il riconoscimento del servizio prestato nell’anno 2013, sia ai fini dell’anzianità di servizio per la ricostruzione di carriera sia ai fini dell’anzianità utile per la maturazione delle fasce stipendiali indicati nei CCNNLL succedutisi nel tempo;

Tanto premesso, **al fine di evitare un contenzioso superfluo in considerazione della manifesta fondatezza del diritto innanzi sancito**

**DIFFIDA**

l’Amministrazione scolastica a riconoscere l’intero servizio prestato dall’istante, compreso quello dell’anno 2013, ai fini del riconoscimento della integrale anzianità di servizio e della corretta progressione stipendiale, e a corrispondere tutte le differenze retributive maturate dall’istante per effetto della predetta progressione, nonché ad emanare ogni provvedimento necessario per effettuare la nuova ricostruzione di carriera comprensiva del servizio prestato nell’anno 2013, con l’avvertenza che, in mancanza, darà corso a tutte le azioni giudiziarie necessarie per il riconoscimento del proprio diritto nei termini innanzi indicati.

**LA PRESENTE VALE QUALE ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE AI SENSI DELL’ART.2943 C.C.**

23/01/2025

firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_